



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE / 118
Del 27/11/2020

OGGETTO:

EMERGENZA COVID19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA: PIANO PER I MERCATI.

IL SINDACO

ARGENTIERI GIUSEPPE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- il DPCM del 3 novembre 2020 e relativi allegati;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

RICHIAMATI i seguenti atti e provvedimenti, in relazione alla materia del commercio su aree pubbliche:

- "protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche", approvato con ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna -n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;
- Allegato 9 al DPCM 3 novembre 2020;
- Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 154 del 19 novembre 2020, disponeva l'apertura per i seguenti mercati:

- Mercato dei produttori agricoli denominato "Al Pincio", che ha luogo nella giornata di sabato in corrispondenza delle "casette" in legno disposte lungo la Via Marconi;
- Mercato ambulante settimanale del lunedì nel Capoluogo, limitatamente al settore alimentare, purché distribuito su un solo lato della Piazza XXV aprile.

CONSIDERATO:

- che con nuova ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.218 del 20 novembre 2020, si è disposta la modifica della precedente ordinanza regionale n.216 del 12 novembre 2020, anticipandone la scadenza dal 3 dicembre al 27 novembre;
- che restano pertanto vigenti in materia il DPCM del 3 novembre 2020 e l'ordinanza regionale n. 82 del 17/5/2020;
- che restano, dunque, vietate le attività di commercio su area pubblica per le manifestazioni fieristiche e similari;
- che occorre garantire l'applicazione delle misure di distanziamento e di sicurezza previste dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività mercatali;
- che in relazione alla misura relativa alla presenza nei mercati di una unica entrata e di una unica uscita, va chiarito che ove non sia realizzabile per la conformazione dell'area mercatale, si dispongano anche più percorsi di entrata e di uscita separati tra di loro;

RITENUTO pertanto di poter ripristinare l'apertura dei mercati come in dispositivo, fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza previste;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Tuel;

ORDINA

dal 28 novembre 2020 fino a nuove disposizioni, l'APERTURA per i seguenti mercati:

- Mercato dei produttori agricoli denominato "Al Pincio", che ha luogo nella giornata di sabato in corrispondenza delle "casette" in legno disposte lungo la Via Marconi;
- Mercato ambulante settimanale del lunedì nel Capoluogo, come distribuito normalmente nella Piazza IV novembre per il settore non alimentare, e sulla Piazza XXV aprile per quello alimentare.

CONFERMA

le misure di distanziamento e sicurezza già approvate con la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale:

Misure organizzative a carico del Comune (anche mediante personale volontario):

- perimetrazione dell'area mercatale, ove possibile e quando non precluda il passaggio a civili abitazioni, uffici o altre attività;
- presenza, ove possibile, di un unico varco di accesso separato da quello di uscita e corsie mercatali a senso unico oppure di più varchi e più uscite che formano percorsi separati;
- controllo numero utenti all'interno del mercato in relazione al numero dei banchi presenti;
- contingentamento degli ingressi tramite vigilanza degli accessi, nonché sorveglianza che verifichi distanze sociali rispetto del divieto di assembramento;
- uso obbligatorio delle mascherine da parte dei clienti e igienizzazione frequente delle mani;

Misure organizzative a carico degli operatori commerciali:

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le attività e le loro fasi;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- uso obbligatorio delle mascherine da parte degli operatori, uso dei guanti e igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco e, in particolare, devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- presenza presso il banco di vendita di non più di una persona per 2 metri lineari;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata possibilmente anche attraverso cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti;

DISPONE

altresì, che la violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000;

che il presente provvedimento sia affisso all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line;

che il presente provvedimento sia comunicato a:

- Comandante della locale Stazione dei Carabinieri;
- Comandante della locale Tenenza della Guardia di Finanza;
- Comandante della Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Dalla Residenza Municipale, 28/11/2020.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Argentieri